



# Comune di Podenzana

(Provincia di Massa Carrara )

V. PROVINCIALE 134 54010 PODENZANA (MS) – TEL. 0187410024 FAX 0187410088

ORDINANZA N. 17  
Del 28 Settembre 2019  
PROT. 4720

OGGETTO: DIVIETO DI CACCIA NEL GIORNO 06/10/2019 IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “PANIGALONGA”

## IL SINDACO

Considerato che domenica 6 ottobre 2019, la pro loco di Podenzana, organizza lungo le strade ed i sentieri di diverse località del Comune, la prima edizione della manifestazione “Panigalonga”;

Considerato che la camminata enogastronomica si svolgerà dalle ore 9:00 alle ore 18:00, con partenza ed arrivo previsto presso il parco fiera del Gaggio;

Considerata la necessità di garantire il massimo livello di sicurezza per tutti i partecipanti e gli organizzatori;

Dato atto che da calendario venatorio 2019/2020 approvato da Regione Toscana con propria delibera di Giunta n. 970/2019, risulta consentito l’esercizio venatorio dal 15 settembre anche nel territorio in cui viene svolta la manifestazione stessa;

Atteso come l’art. 33 comma 8 della L. R. 3/94, preveda che i comuni possano vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l’esercizio di caccia per pubblica incolumità;

Visto l’art. 54 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, a norma del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo adotta con “atto motivato misure contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”;

Visto il D.lgs. 267/2000;

Vista la Legge regionale 3/94;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa, per tutta la giornata di domenica 6 ottobre 2019, il divieto assoluto di caccia, ai sensi dell'art. 33 comma 8 e 9 della Legge regionale Toscana n. 3/1994, nelle seguenti località del Comune di Podenzana, interessate dalla manifestazione, con fascia di rispetto di metri 200 fronte strada:

GAGGIO – CERGHIRARO – LOPPIEDO – METTI – LA COSTA - SESCAFALE – OLIVETO – CASTELLO

AVVERTE CHE

Il mancato rispetto di quanto previsto nella presente ordinanza comporta a carico dei trasgressori, fatti salvi i casi previsti dal codice penale, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

E' ammesso il pagamento in misura ridotta, nel termine di 60 giorni dalla contestazione o notificazione dell'accertamento (Legge 689/1981);

DISPONE

Di tabellare l'area interessata dal divieto secondo le indicazioni dell'art. 26 della L.R. 3/94;

La pubblicazione dell'ordinanza sul sito web del Comune di Podenzana e l'invio di copia del presente provvedimento a:

- Regione Toscana;
- Polizia Provinciale di Massa Carrara;
- ATC Massa Carrara;
- Comando Polizia Municipale;
- Comando stazione Carabinieri di Aulla;

AVVISA CHE

Contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale amministrativo regionale ai sensi della L. 1034/1971, oppure il ricorso straordinario entro 120 giorni dalla pubblicazione al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/1971.

*f.to Il Sindaco*  
*Dott. Marco Pinelli*

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93  
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa, il cui originale è archiviato presso l'Ente mittente)*